

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### AGEVOLAZIONI

02

AGEVOLAZIONI FISCALI

03

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

06

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

### LAVORO

07

PREVIDENZA - Agevolazioni

**09**

## **Leggi In evidenza**

**10**

## **Scadenze**

# Notizie

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Attività per imposte anticipate (DTA) - Trasformazione in crediti d'imposta - Incentivo alle aggregazioni aziendali - Chiarimenti (ris. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. 57)

Con la ris. 7.9.2021 n. [57](#), l'Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso con nota protocollo 1.9.2021 n. 225135, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazioni aziendali, nei casi in cui il beneficiario abbia effettuato più operazioni durante il periodo di riferimento normativamente previsto (ovvero, il 2021 "solare").

#### *Trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazione aziendale*

L'[art. 1](#) co. 233-243 della L. 178/2020 prevede che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, il cui progetto sia stato approvato o deliberato dall'organo amministrativo competente nel corso del periodo 2021 "solare", sia consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 19](#) co. 8 del DL 25.5.2021 n. 73 convertito (c.d. DL "Sostegni-bis"), l'accesso all'agevolazione non è più subordinato al fatto che nel periodo di imposta 2021 sia intervenuta la delibera dei soci ma è sufficiente che, nello stesso periodo, intervenga:

- in caso di fusioni o scissioni, l'approvazione del progetto da parte dell'organo amministrativo competente delle società partecipanti;
- in caso di conferimento, la delibera da parte dell'organo amministrativo competente della conferente.

Tale beneficio, in mancanza di apposite disposizioni di incompatibilità, si sovrappone, nel periodo interessato, al *bonus* aggregazioni di cui all'[art. 11](#) del DL 34/2019, sia sotto il profilo delle operazioni che consentono di accedere all'agevolazione, sia sotto il profilo dei soggetti agevolati, ovvero i soggetti aventi causa dell'operazione di aggregazione.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due *tranche*.

#### *Limiti normativamente previsti*

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[art. 2501-quater](#) c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
- 2% della somma delle attività conferite.

Inoltre, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le predette disposizioni possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto interessato.

#### *Applicazione dell'agevolazione nel caso di più operazioni distinte*

La ris. n. [57/2021](#) evidenzia come la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti, nonché nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 31.12.2021. In altre parole, il beneficio si applica sia nel caso in cui un soggetto ne incorpori altri 4 con un'unica operazione, sia nel caso in cui l'incorporazione avvenga mediante 4 operazioni distinte.

In caso di più operazioni, secondo l'Agenzia, l'attivo dello stesso soggetto non può concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.

Quindi, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA

trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva.

art. 1 co. 233 L. 30.12.2020 n. 178

Risoluzione Agenzia Entrate 7.9.2021 n. 57

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2021 - "Bonus aggregazione con divieto di cumulo" - Corso*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus aggregazioni" - Alberti P. - Corso L.*

## AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Cessione del credito - Modello - Comunicazione telematica - Estensione del credito ex DL 73/2021 (provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. 228685)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. [228685](#), sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni.

In particolare, dal 9.9.2021 è:

- in uso un nuovo modello per la comunicazione della cessione del *bonus* locazione (che sostituisce quello precedente, approvato con provv. 12.2.2021 n. [43058](#)), che consente di cedere crediti derivanti da contratti soggetti a registrazione in caso d'uso (senza indicare, quindi, gli estremi di registrazione);
- stata adeguata la procedura *web* di comunicazione delle cessioni dei crediti locazione, per tenere conto dell'estensione dei crediti d'imposta operata dal DL [73/2021](#) (DL Sostegni-bis).

### **Utilizzo del credito d'imposta locazioni**

Si premette che il credito d'imposta locazioni, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020 e successive modificazioni, può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'[art. 122](#) del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ex [art. 28](#) co. 5-bis del DL 34/2020 convertito: cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [14/2020](#), § 5).

### **Comunicazione della cessione crediti locazione**

Affinché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che il cedente la comunichi all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello, tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo "6931") dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione della cessione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia.

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1.7.2020 n. [250739](#), poi aggiornato dal provv. 14.12.2020 n. [378222](#) e, da ultimo, dal provv. 12.2.2021 n. [43058](#).

### **Contratti da registrare in caso d'uso**

Ora, con il provv. 7.9.2021 n. [228685](#), il modello è stato ulteriormente modificato, inserendo, nel quadro "Tipologia di credito ceduto", punto n. 2 (relativo al *bonus* locazioni di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020), all'interno dell'elenco dei contratti ammessi al beneficio, la voce: "F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso".

Si tratta, ad esempio:

- dei contratti di locazione stipulati per scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni nell'anno;
- dei contratti di *leasing* stipulati per scrittura privata non autenticata (art. [1](#) della Tariffa, parte II, allegata al DPR [131/86](#));
- dei contratti di servizi a prestazioni complesse stipulati per scrittura non autenticata e contenenti solo disposizioni soggette ad IVA ([art. 5](#) del DPR 131/86).

Per tale tipologia di atti, di conseguenza, non sarà necessario inserire gli estremi di registrazione nel modello di comunicazione della cessione.

Il nuovo modello - precisa il provvedimento - è utilizzato, in sostituzione del modello approvato con il provv. n. [43058/2021](#), a decorrere dal 9.9.2021.

#### **Adeguamento del software di comunicazione alle modifiche del DL Sostegni-bis**

Il provv. [228685/2021](#), nella parte finale, precisa che, dal 9.9.2021, è adeguata la procedura *web* di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, per tenere conto dell'estensione del credito d'imposta locazioni operata dall'[art. 4](#) del DL 73/2021.

Si rammenta, infatti, che, per effetto del DL Sostegni-bis, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, è stato:

- da un lato, prorogato, per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;

- dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL [73/2021](#); enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Con la modifica del *software*, diviene possibile la cessione dei crediti 2021 anche per le mensilità introdotte dal DL Sostegni-bis.

---

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

art. 4 DL 25.5.2021 n. 73

Provvedimento Agenzia Entrate 7.9.2021 n. 228685

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2021 - "Aggiornato in base al Sostegni-bis il software per cedere i crediti locazione" - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 9.9.2021, p. 31 - "Tax credit affitti cedibile anche con contratti non ancora registrati" - Gavelli G. - Zanardi B.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2021 - "Software per la cessione del credito sui canoni di locazione da aggiornare" - Mauro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus - Bonus locazione immobili coronavirus Sostegni-bis" - Mauro A.*

---

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione - Presentazione dell'istanza - Proroga del termine del 6.10.2021 (provvedimento Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227358)

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 4.9.2021 n. [227358](#), ha prorogato al 6.10.2021 il termine per l'invio dell'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, previsto dall'[art. 9-quater](#) del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori"), conv. L. 18.12.2020 n. 176.

#### **Ambito soggettivo**

Il contributo a fondo perduto, che è pari al 50% della riduzione del canone per un massimo di 1.200,00 euro annui, può essere richiesto dai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all'anno 2021.

Hanno diritto al contributo i locatori:

- persone fisiche non titolari di partita IVA;
- persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.

Nel caso in cui, per il medesimo contratto, vi siano più locatori, ciascuno dovrà presentare l'istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell'immobile.

#### **Requisiti per la fruizione dell'incentivo**

Per accedere al contributo occorre che:

- alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. [87](#);
- l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate.

#### **Presentazione dell'istanza**

Per accedere al contributo, i locatori interessati (o gli intermediari delegati) devono presentare un'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate tra il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga del termine ad opera del provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. [227358](#).

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita procedura web messa a disposizione all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (percorso: "La mia scrivania" - "Servizi per" - "Comunicare" - "Contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione").

La procedura è costituita da un Quadro (A), che si compone di tre "parti":

- parte I, relativa ai dati dei contratti di locazione del richiedente;
- parte II, dedicata alle rinegoziazioni già comunicate;
- parte III, relativa alle rinegoziazioni programmate.

All'interno della parte I, il richiedente può selezionare dal menu a tendina i contratti per i quali intende chiedere il contributo (per ogni contratto selezionato, il sistema precompila i campi della parte I "Dati del contratto di locazione registrato" del quadro A) ed è tenuto ad autodichiarare che l'immobile oggetto della locazione è ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituisce l'abitazione principale del conduttore.

La parte II della procedura è automaticamente compilata dal sistema se, per il contratto selezionato, è già stata comunicata all'Agenzia delle Entrate una o più rinegoziazioni con decorrenza pari o successiva al 25.12.2020; se, invece, la rinegoziazione che il richiedente intende accordare al conduttore non è ancora stata comunicata, ma il locatore intende comunicarla entro il 31.12.2021, il richiedente deve compilare i campi della parte III relativa alle rinegoziazioni programmate, barrando la casella di impegno in tal senso.

Poiché la procedura è completamente automatica, eventuali difformità dei dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere preventivamente rettificati su istanza dei contribuenti.

Al termine della procedura, il sistema mostrerà l'importo del contributo teorico massimo, suscettibile di essere rideterminato dopo il 31.12.2021 se l'ammontare complessivo delle richieste sarà superiore alle risorse stanziare o qualora le rinegoziazioni programmate dal locatore non siano effettivamente comunicate entro il 31.12.2021.

#### **Proroga del termine per la presentazione**

Il citato provvedimento 227358/2021 ha prorogato il termine di presentazione delle richieste al 6.10.2021, così da consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell'agevolazione, tenuto conto anche che l'intervallo temporale previsto per la presentazione dell'istanza (possibile a partire dal 6.7.2021) è coinciso con il periodo estivo.

Entro il 6.10.2021 dovranno essere inviate anche eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

Resta invariato, invece, il termine del 31.12.2021 previsto dal provvedimento 6.7.2021 n. [180139](#) per l'invio della rinuncia al contributo, possibile qualora si intenda rinunciare totalmente e definitivamente alla misura.

---

art. 9 quater DL 28.10.2020 n. 137

Provvedimento Agenzia Entrate 4.9.2021 n. 227358

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2021 - "Tempo fino al 6 ottobre per chiedere il contributo per il canone di locazione ridotto" - Pasquale*

*Scheda n. 1334.01 in Agg. 7/2021 - "Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione" - Pasquale*

*Guide Eutekne - Diritto civile - "Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione" - Pasquale C.*

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo "perequativo" ex DL 73/2021 - Condizioni e adempimenti per la fruizione (provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357, comunicato MEF 6.9.2021 e risposta a interrogazione parlamentare 8.9.2021 n. 5-06619)

L'art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") ha previsto, subordinandolo all'autorizzazione della Commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici in possesso di determinati requisiti.

### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL [73/2021](#)), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10.000.000,00 di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del DL (2019, per i soggetti "solari").

### **Condizioni per la fruizione dell'incentivo**

Il contributo in esame spetta a condizione che si sia registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. [227357](#), sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo. Come ribadito dalla risposta all'interrogazione parlamentare 8.9.2021 n. [5-06619](#), infatti, il "risultato economico d'esercizio" richiamato dalla norma corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento in esame.

### **Ammontare del peggioramento del risultato economico**

Il peggioramento del risultato economico dovrà risultare pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la citata risposta a interrogazione parlamentare, è stato affermato che tale decreto sarà emanato successivamente al 30.9.2021, posto che la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30.9.2021 (si veda il paragrafo successivo), al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse.

### **Adempimenti per la fruizione dell'incentivo**

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1 co. 24 del DL 73/2021 aveva previsto che l'istanza potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 fosse presentata entro il 10.9.2021.

Tuttavia, con il comunicato stampa 6.9.2021 n. [172](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'emanazione di un DPCM con il quale sarà disposta la proroga al 30.9.2021 del termine per la presentazione del modello REDDITI, quale adempimento propedeutico alla presentazione della suddetta istanza.

La proroga è stata concessa "considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all'esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte".

Per tutti gli altri contribuenti solari non beneficiari del contributo, la scadenza per l'invio del modello REDDITI 2021 resta il 30.11.2021.

Infine, come specificato nelle motivazioni del citato provv. [227357/2021](#), sulla base delle determinazioni del DM che definirà la percentuale del peggioramento del risultato economico, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze di richiesta del contributo.

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 6.9.2021 n. 172

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2021 - "Modelli REDDITI 2021 entro il 30 settembre per il contributo "perequativo" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 7.9.2021, p. 30 - "Proroga di Redditi al 30 settembre per due milioni di contribuenti" - Mobili - Parente*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis" - Alberti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2021 - "Decreto attuativo del contributo "perequativo" solo dopo il 30 settembre" - Alberti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2021 - "Definiti i campi dei modelli REDDITI per il contributo "perequativo" - Alberti*

## Lavoro

### PREVIDENZA

Agevolazioni - Contratto di rioccupazione - Esonero contributivo - Novità del DL 73/2021 ("Sostegni-bis") convertito - Presentazione delle domande (messaggio INPS 9.9.2021 n. 3050)

Con il messaggio INPS 9.9.2021 n. [3050](#) sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'[art. 41](#) co. da 5 a 9 del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") in caso di assunzione con contratto di rioccupazione.

Lo stesso Istituto previdenziale aveva già fornito prime indicazioni con la circ. 2.8.2021 n. [115](#).

#### **Contratto di rioccupazione**

Il contratto di rioccupazione è stato introdotto dall'[art. 41](#) del DL 73/2021 e consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Esso prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento - della durata di 6 mesi - finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

#### **Esonero contributivo**

In caso di assunzione di un lavoratore con contratto di rioccupazione - avvenuta nel periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 31.10.2021 - è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:

- per un periodo massimo di 6 mesi;
- con esclusione dei premi INAIL e specifiche contribuzioni (ad esempio il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Possono beneficiare dell'esonero i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione:

- del settore agricolo e del lavoro domestico;
- della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della fruizione è necessario il possesso di determinate condizioni, tra cui:

- quelle generali previste in materia di incentivi all'assunzione dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015;
- quelle specifiche stabilite dallo stesso DL "Sostegni-bis" (ad esempio: lo stato di disoccupazione del lavoratore; assenza, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva).

#### **Presentazione delle domande**

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della domanda di ammissione all'esonero, utilizzando il modulo di istanza on-line "RIOCI", che sarà disponibile sul

“Portale delle Agevolazioni” a decorrere dal 15.9.2021.

Nella domanda dovranno essere fornite specifiche informazioni, tra cui:

- il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione;
- il codice della comunicazione obbligatoria;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva;
- l'indicazione dell'eventuale percentuale di part-time;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Successivamente, l'Istituto previdenziale:

- effettuerà le verifiche (anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili);
- calolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- informerà il datore di lavoro dell'eventuale autorizzazione a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

Il datore, in caso di diminuzione dell'orario di lavoro, è tenuto a riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

#### **Modalità di fruizione**

La fruizione del beneficio potrà avvenire:

- in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro;
- mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.

A partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del messaggio in commento, sarà necessario inserire:

- i nomi dei lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando (secondo le consuete modalità) l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale";
- il valore "RIOCI" nell'elemento "CodiceCausale";
- il valore "N" nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale";
- l'anno/mese di riferimento del conguaglio nell'elemento "AnnoMeseRif";
- l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza, nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif".

La valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (mese di luglio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.

---

art. 41 co. 5 DL 25.5.2021 n. 73

Messaggio INPS 9.9.2021 n. 3050

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2021 - "Modulo per l'esonero contributivo per assunzioni con contratto di rioccupazione dal 15 settembre" - Redazione*

*Il Sole - 24 Ore del 10.9.2021, p. 39 - "Agroalimentare, esonero contributivo più ampio" - Carucci Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Contratto di rioccupazione" - Gianola G.*

# Leggi in evidenza

## AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 3.8.2021

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - AGEVOLAZIONI E SVILUPPO DELLE IMPRESE - Contributi a fondo perduto per investimenti nel settore tessile e della moda - Modalità e termini di presentazione delle domande**

L'art. 38-bis del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77, ha previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili di determinati progetti di investimento, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono state stabilite con il DM 18.12.2020 (pubblicato sulla G.U. 8.2.2021 n. 32), come modificato dal DM 18.5.2021 (pubblicato sulla G.U. 9.7.2021 n. 163).

In attuazione del suddetto DM 18.12.2020, con il presente decreto sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso all'agevolazione in esame.

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività individuate dall'art. 5 co. 3 del DM 18.12.2020, come risultante dal codice attività ATECO "prevalente" comunicato al Registro delle imprese.

Alla data di presentazione della domanda le suddette piccole imprese devono inoltre:

- risultare iscritte e "attive" nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
- svolgere in Italia una o più delle attività economiche previste;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31.12.2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2 punto 18 del regolamento UE 651/2014;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi; non avere ancora distribuito utili;
- non essere in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019, ma esserlo diventate nel periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al terzo trattino.

#### ***Progetti ammissibili***

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:

- progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo;
- progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi;
- progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti, inoltre, devono:

- essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia;
- prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 50.000,00 euro e non superiori a 200.000,00 euro;

- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

#### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative:

- all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- ai brevetti, programmi informatici e licenze software;
- alla formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto;
- al capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi; personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

#### **Modalità di presentazione delle domande**

Le agevolazioni in esame sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DLgs. 123/98.

Le domande di agevolazione devono essere:

- presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile nelle competenti sezioni dei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e di Invitalia;
- redatte in lingua italiana, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili da Invitalia prima dell'apertura dello sportello;
- corredate dalla proposta progettuale e dall'ulteriore documentazione indicata nella domanda;
- sottoscritte tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in modalità persona fisica.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

#### **Termini di presentazione delle domande**

Le domande di agevolazione devono essere presentate:

- nella giornata del 22.9.2021, dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
- nei giorni successivi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Se presentate prima del termine iniziale, le istanze non saranno prese in considerazione.

Le agevolazioni spettano nei limiti delle disponibilità finanziarie; qualora le domande pervenute nel corso della giornata esauriscano le risorse disponibili, non si procederà alla riapertura dello sportello nella giornata seguente.

## Scadenze della settimana

**14 settembre 2021, Martedì**

### **IMU**

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

### **IRPEF**

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

**15 settembre 2021, Mercoledì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## Contributi INPS artigiani e commercianti

Soci di srl "non trasparenti" che beneficiano della proroga dei versamenti - Versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi previdenziali, senza lo 0,4%

## Contributo di vigilanza alla COVIP

Forme pensionistiche complementari iscritte al 31.12.2020 nell'albo tenuto dalla COVIP - Versamento del contributo per l'anno 2021 e invio dei dati relativi al pagamento

## Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali, società di persone e soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti al 15.9.2021 - Termine di pagamento per la sede principale e le unità locali, senza lo 0,4%

## IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 15 settembre versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF

Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti - Versamento complessivo annuo, senza lo 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

## IRPEF e IRES

Soggetti che versano il saldo entro il 15.9.2021 - Versamento totale o prima rata imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza lo 0,4%

## IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS

Soggetti che hanno iniziato i versamenti in forma rateale senza avvalersi della proroga ex art. 9-ter del DL 73/2021 - Versamento delle rate in scadenza nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, senza applicazione di interessi

Soggetti con attività con ISA e con ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a soggetti in regime di trasparenza - Effettuazione dei versamenti che scadevano dal 30.6.2021 al 31.8.2021, senza lo 0,4%

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati

dal 16.7 al 31.8.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 16.7 al 31.8.2021

#### **IVA**

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

#### **Premi INAIL**

Datori di lavoro - Presentazione telematica alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

**16 settembre 2021, Giovedì**

#### **Addizionale comunale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

#### **Addizionale del 10%**

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

#### **Addizionale regionale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

#### **Cedolare secca o IRPEF**

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

#### **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al

mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad agosto

### IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, IVA indici affidabilità fiscale

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle

vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IVA**

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

## Altre scadenze

**20 settembre 2021, Lunedì**

### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

### Diritto annuale Camere di Commercio

Soggetti IRES "solari" senza ISA, che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione - Pagamento con maggiorazione 0,4%

### Imposte dirette

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento delle risorse

### IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

Imprese trasferite all'estero e che entro il 20 settembre versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

Soggetti che versano il saldo entro il 20 settembre - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento valori, con lo 0,4%

### IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio a giugno 2021, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, senza ISA - Versamento saldi e acconti con maggiorazione 0,4%

### IRPEF

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 20 settembre - Versamento complessivo annuo, con lo 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione

ridotta dell'1,5% e gli interessi legali  
Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale -  
Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi  
legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) -  
Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi  
legali

## 22 settembre 2021, Mercoledì

### Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -  
Versamento del canone dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

### Imposte dirette

Imprese di piccola dimensione del settore tessile, moda e accessori - Inizio presentazione telematica a  
Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di contributo a fondo perduto per progetti di investimento fino a  
esaurimento risorse

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -  
Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto

## 25 settembre 2021, Sabato \*

### Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e  
presentazione della relativa denuncia

### IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli  
INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la  
soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a  
luglio e agosto

\* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".